

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Roma, 15 luglio 1987

Circolare n. 16

I. TRASCRIZIONI PRESSO LE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DEI TRASFERIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 22, COMMA TERZO, 28, 29 COMMA QUARTO, E 30 DELLE NORME.

Non pochi Istituti diocesani p.s.c. hanno recentemente segnalato le difficoltà da loro incontrate presso talune Conservatorie dei Registri Immobiliari, all'atto della presentazione delle domande ("Note") di trascrizione relative ai trasferimenti di cespiti immobiliari, avvenuti in attuazione delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici (L. 20 maggio 1985, n. 222).

Il Comitato è intervenuto presso il Ministero delle Finanze per sollecitare l'emanazione di una Circolare che confermasse l'interpretazione delle Norme citate illustrata nella precedente circolare n. 14 del Comitato, inviata agli Istituti diocesani in data 3 aprile 1987.

Il Ministero è stato sensibile all'urgenza del problema e, condividendo le motivazioni che sostengono la richiamata interpretazione, ha provveduto con cortese sollecitudine a far emanare in data 2 luglio 1987, dalla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - Divisione IX - alle Conservatorie dei Registri Immobiliari, la Circolare n. 300843/87, che si allega in fotocopia (cfr. All. n° 1).

1. Trascrizioni relative ai trasferimenti.

Le precisazioni contenute in questo provvedimento ministeriale sono di notevole importanza pratica. In effetti:

- a) è ormai chiarito esplicitamente che il "titolo" da allegare alla domanda di trascrizione dei trasferimenti previsti negli artt. 22, 28 e 30 delle Norme (decreto ministeriale che conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto agli Istituti p.s.c. o agli enti diocesi o agli enti parrocchia) può essere prodotto **in copia semplice** (fotocopia) e non in copia autentica; in tutti questi casi, occorrerà inoltre indicare nelle domande

gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali predetti; tali estremi sono costituiti naturalmente dal numero e dalla data della Gazzetta Ufficiale.

- b) per i trasferimenti di cui ai richiamati artt. 22, terzo comma, 28 e 30 non è necessario indicare nella domanda di trascrizione i beni oggetto del trasferimento né i riferimenti catastali relativi; è questo il senso da attribuire all'ultima frase della pagina 3 della Circolare ministeriale in esame nonché all'ultima frase della pagina 4 della Circolare stessa, in base alle conferme ottenute al riguardo per le vie brevi dai competenti uffici del Ministero.

Naturalmente qualora i trasferimenti ex artt. 22 e 30 riguardino soltanto una parte del patrimonio dell'ente "a quo", sarà invece indispensabile precisare i beni che ne fanno oggetto con i relativi dati catastali.

2. Trascrizioni relative ai ritrasferimenti.

Per quanto attiene ai ritrasferimenti (art. 29, comma quarto), la indicazione del o dei beni ritrasferiti con i relativi riferimenti catastali è sempre indispensabile: si tratta infatti di provvedimenti vescovili che assegnano all'ente diocesi, agli enti parrocchia o ai capitoli non soppressi soltanto singoli cespiti per i quali è necessaria quindi, come sopra si è detto, una precisa individuazione. Al riguardo merita di essere ricordato che tale individuazione è rilevante anche ai fini fiscali in quanto l'esenzione ex art. 31 delle Norme copre soltanto i ritrasferimenti di quei beni già destinati, prima dell'entrata in vigore delle Norme, ad attività pastorali, nonché degli altri beni che non facevano parte della dote redditizia del beneficio estinto.

Il "titolo" da allegare alla domanda di trascrizione dovrà essere prodotto in copia **autentica** (fotocopia del decreto vescovile originale autenticata dal Cancelliere di Curia), trattandosi, in questo caso, di un decreto canonico il cui originale non è in possesso dell'Amministrazione dello Stato. Alle domande di trascrizione di questi ritrasferimenti dovrà essere allegata anche copia **semplice** (fotocopia) del decreto ministeriale che ha conferito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'ente diocesi o all'ente parrocchia, con gli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (numero e data).

3. Trascrizioni presso Conservatorie con sistema automatizzato

E' già stato comunicato (cfr. Circolare n. 14, punto 2 dell'All. 2/3), che presso alcune Conservatorie dei Registri Immobiliari è divenuto obbligatorio (Decreto interministeriale 5 luglio 1986 in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986), per esigenze connesse all'attuazione dell'automazione, l'uso di

speciali modelli, opportunamente predisposti dall'Amministrazione statale e ottenibili presso le Conservatorie stesse.

In questi casi la domanda di trascrizione va redatta compilando i modelli stessi limitatamente alle caselle dei medesimi che riguardano: (quadro A) i dati relativi al titolo (natura, data e numero di protocollo - quest'ultimo da inserire nella casella riservata al "numero di repertorio") e il nome e cognome del richiedente; (quadro C) il numero d'ordine, i soggetti a favore e contro i quali si opera la trascrizione, la quota trasferita e la descrizione del diritto reale oggetto del trasferimento con il codice che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. All. n° 2), identifica il diritto stesso.

Vanno invece omesse le indicazioni relative ai cespiti trasferiti e ai corrispondenti dati catastali (salvi, come sopra si è detto, i casi in cui i provvedimenti vescovili dispongano il trasferimento soltanto di alcuni tra i beni dell'ente "a quo").

Per comodità del lettore si offre (cfr. All. n° 3) un fac-simile del formulario per le Note di trascrizione automatizzate riempito a titolo esemplificativo.

4. Trascrizioni in casi particolari

a) Trascrizioni relative a beni senza precedente intestazione.

Un caso che potrebbe ingenerare dubbi è quello di trascrizioni da eseguire a fronte del trasferimento agli Istituti p.s.c. dei patrimoni di enti beneficiari estinti i quali, essendo divenuti titolari di beni "ab antiquo" non risultino intestatari di alcuna trascrizione precedente a loro favore nei Registri Immobiliari.

Si precisa che, anche in questi casi, la trascrizione dovrà essere eseguita sulla base del decreto ministeriale previsto dall'art. 28 delle Norme (quello che conferisce all'Istituto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto).

In pratica si chiederà, come illustrato nella precedente Circolare n. 14 di questo Comitato, la trascrizione del decreto predetto a favore dell'Istituto e contro l'ente beneficiario estinto.

b) Trascrizioni nei casi in cui un Istituto ha subito trasformazione o fusione o modifica.

Nei casi di fusione di Istituti diocesani in un Istituto interdiocesano e di frazionamento di un Istituto interdiocesano in più Istituti diocesani, intervenuti prima dell'esecuzione della trascrizione del decreto vescovile con

il quale si eressero gli Istituti p.s.c. oggetto delle successive trasformazioni, la formalità della trascrizione va eseguita a cura del presidente dell'Istituto oggi esistente:

- prima, contro ogni singolo ente beneficiario estinto e a favore dell'Istituto p.s.c. la cui erezione dette luogo all'estinzione degli enti beneficiari, ai sensi dell'art. 28 delle Norme;
- immediatamente dopo, contro l'Istituto p.s.c. di cui al precedente alinea e a favore dell'Istituto p.s.c. ad esso succeduto.

Tale doppia formalità è necessaria da una parte per assicurare la prescritta pubblicità nei confronti dei terzi e, dall'altra, per realizzare la prescritta (art. 2650 cod. civ.) continuità delle trascrizioni. Si ricorda in proposito che, ove mancasse tale continuità, le successive trascrizioni (o iscrizioni di ipoteche) a carico dell'acquirente (nel nostro caso a carico del primo Istituto p.s.c.) non produrrebbero effetto; inoltre sarebbero validamente opponibili (art. 2644 cod. civ.) al nuovo Istituto p.s.c. eventuali trascrizioni (ad es. di pignoramenti immobiliari) o trascrizioni (ad es. ipoteca giudiziale) pregiudizievoli, cioè di diritti acquisiti o vantati da terzi nei confronti dei danti causa che, nella specie, sono individuabili negli ex titolari dei benefici estinti, non essendovi stata pubblicità alcuna del primo trasferimento avvenuto.

E' opportuno sottolineare che tale doppia domanda di trascrizione (le due "Note" possono anche essere presentate lo stesso giorno purchè si abbia cura di far protocollare con il numero di ordine più basso quella relativa al trasferimento degli enti beneficiari estinti al primo Istituto p.s.c.) è indispensabile anche nel caso in cui il decreto vescovile abbia disposto sostanzialmente la semplice modifica della denominazione del primo Istituto.

Lo schema di decreto vescovile per queste fattispecie proposto dal Comitato era stato elaborato in maniera tale da far apparire con chiarezza che, in realtà, non si trattava di soppressione di un istituto e di costituzione ex novo di un altro, ma di semplice trasformazione o cambiamento di denominazione. Il Ministero dell'Interno, tuttavia, ha proceduto secondo un proprio schema diverso: in effetti il decreto del Ministero dell'Interno che accorda la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto al nuovo Istituto p.s.c. sancisce esplicitamente la revoca della personalità giuridica del primo Istituto p.s.c., con la conseguenza che l'Istituto p.s.c. che gli succede è, civilmente, ente nuovo totalmente diverso.

5. Obbligo di indicare i codici fiscali

Si ricorda infine che nelle domande ("Note") di trascrizione è necessario indicare il codice fiscale tanto dell'Ente **a favore** del quale è avvenuto il trasferimento o il ritrasferimento quanto dell'ente **contro** il quale si chiede la trascrizione.

Qualora tali codici mancassero, occorre richiederli al competente Ufficio delle Imposte Dirette. Può ottenersene il rilascio anche a nome degli enti estinti.

N.B.: Nell'esecuzione delle formalità di trascrizione, nonostante i chiarimenti come sopra ottenuti, potranno ancora incontrarsi difficoltà interpretative presso l'una o l'altra Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Si tratta di materia complessa, regolata da norme di carattere speciale che derogano a numerose norme del diritto civile vigente.

Qualora tali inconvenienti dovessero prodursi, si prega di informare per iscritto il Comitato, sospendendo momentaneamente l'esecuzione dell'adempimento, onde consentire che, nel quadro della collaborazione in atto con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, possano assicurarsi le opportune soluzioni in maniera uniforme e sicura.

II. ADEMPIMENTI PARTICOLARI PER GLI ISTITUTI CHE HANNO SUBITO TRASFORMAZIONE O FUSIONE O MODIFICA.

Dalla impostazione del decreto del Ministero dell'Interno consegue del resto - e merita di essere specialmente segnalata in questa occasione - la necessità di una serie di ulteriori adempimenti:

- a) iscrizione del nuovo Istituto p.s.c. nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale sito nel capoluogo della provincia;
- b) la chiusura della contabilità dell'Istituto estinto;
- c) la restituzione del precedente codice fiscale e la richiesta di un nuovo codice fiscale;
- d) la chiusura dell'eventuale partita IVA e la denuncia d'inizio di attività del nuovo Istituto p.s.c. e la richiesta di nuova partita IVA; si ricorda che la partita IVA è necessaria soltanto per quegli Istituti che svolgano attività commerciale o che gestiscano imprenditorialmente attività agricole;

- e) la dichiarazione dei redditi 1987 tanto a nome del cessato Istituto p.s.c., per il periodo dal 1° gennaio alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che riconosce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto al nuovo Istituto p.s.c. (entro 30 giorni dalla data di tale pubblicazione), quanto a nome dell'Istituto p.s.c. che gli succede, per il periodo intercorrente tra la data della Gazzetta Ufficiale di cui sopra e il 31 dicembre 1987 (da presentare entro il 30 aprile 1988);
- f) il riesame da parte del Consiglio di Amministrazione del nuovo Istituto p.s.c. delle decisioni non ancora eseguite (*) assunte dagli analoghi organi collegiali (Consiglio di Amministrazione) dell'Istituto p.s.c. estinto, essendo i nuovi Amministratori totalmente liberi ed anzi tenuti a valutare ogni situazione secondo il proprio giudizio del quale, conseguentemente, assumono la piena responsabilità.

(*) N.B.: cioè nel caso in cui non siano state poste in essere obbligazioni con terzi (ad esempio compromessi di compra-vendita o compra-vendite).

MODULANO
Finanze - 147



CIRCOLARE N.

Roma: - 2 LUG. 1987 19

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Alle Conservatorie dei RR.II.

LORO SEDI

Divisione II Leg.
Prot. N. 300843/87 Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Leg. N. 12

OGGETTO: Legge 20 maggio 1985 n.222 - Nuovo assetto degli enti ecclesiastici e nuovo sistema di sostentamento del clero - Trascrizione nei registri immobiliari o iscrizione tavolare.

Alle Intendenze di Finanza

LORO SEDI

Agli Ispettorati Comp.li Tasse ed II.II. sugli Affari

LORO SEDI

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Dir.Gen.Affari Civili e Libere Professioni

ROMA

Al Ministero del Tesoro - Ragionieri Generale dello Stato - Ispetterate Generale di Finanza

ROMA

A tutte le Direzioni Generali del Ministero

LORO SEDI

All'Avvocatura Generale dello Stato

ROMA

Al Servizio Centrale degli Ispettor Tributarî

ROMA

Agli Uffici del Registro

LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale del Notariat

ROMA

ISTITUTO GEOGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - A. P. prega tutto per ogni lettera agli uffici competenti e indirizzare nella risposta al D. G. di Roma e la Direzione a cui si risponde.

Problemi interpretativi sono sorti presso alcune Con
servatorie del RR.II. in sede di trascrizione di beni immobili
oggetto di trasferimenti o ritrasferimenti, ai sensi della leg
ge n. 222/85, tra Istituti diocesani, interdiocesani, chiese
parrocchiali ed Enti parrocchie.

La predetta legge prevede infatti, che i trasferimen
ti immobiliari possano avvenire:

- a) Per fusione o separazione tra Istituti diocesani ed interdioce
sani (art. 22, 3° comma);
- b) tra Enti beneficiati ed Istituti per il sostentamento del cle
ro (art. 28);
- c) tra Enti chiese e nuovi Enti parrocchie (art. 30);
- d) tra Istituti ai quali siano stati già precedentemente assegna
ti (art. 29, 4° comma - ritrasferimenti).

Orbene l'art. 31, 2° comma, della legge in esame pre
vede che le formalità di trascrizione e di volture catastali re
lative ai trasferimenti di cui agli artt. 28 e 30, debbano av
venire sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi
articoli, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni,
salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dal
le leggi vigenti in materia.

In attuazione del predetto disposto di legge, l'art.
19 del relativo regolamento di esecuzione - il D.P.R. 13.2.1987,
n. 83 - ha infatti stabilito, tra l'altro, che alle domande di
trascrizione debba essere allegata la copia del decreto ministe
riale di cui ai citati articoli con gli estremi della sua pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tenuto conto di quanto sopra, la Conferenza Episcopa
le Italiana, con la circolare del 4 aprile 1987, ha dato le ne

cessarie indicazioni ai responsabili diocesani affinché nelle note di trascrizione di cui agli artt. 22, 3° comma, 28 e 30, non vengano fornite indicazioni circa i singoli beni oggetto di trasferimento, ferma restando la descrizione e la indicazione dei dati catastali per i ritrasferimenti ex art. 29, 4° comma.

Ciò stante, siccome sono sorte difficoltà presso alcune Conservatorie dei RR.II., le quali insistono nel richiedere una dettagliata descrizione di tutti i singoli cespiti trasferiti con l'indicazione dei precisi riferimenti catastali, e a chiedere, altresì, la produzione di copie autentiche dei decreti che danno titolo alla trascrizione, si ritiene opportuno fornire, al riguardo, i chiarimenti che seguono.

In ordine al titolo da produrre non v'è dubbio che il citato art. 19 del regolamento di esecuzione preveda la produzione della copia (e non copia autentica) del decreto ministeriale che dà titolo ad ottenere la trascrizione ai sensi degli artt. 22, 3° comma, 28 e 30, mentre per i ritrasferimenti detto decreto debba essere corredato, altresì, da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano col quale i beni trasferiti, ai sensi dell'art. 28, vengono individuati ed assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

Per detti titoli, inoltre, devono essere indicati gli estremi della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Circa, poi, l'indicazione dei beni oggetto di trasferimento ai sensi degli artt. 28 e 30, la Scrivente esprime lo avviso che ai legali rappresentanti dei nuovi enti (Istituti o Enti parrocchie), possa consentirsi di ottenere la trascrizione sulla base dei citati titoli, anche se privi dell'indica =


zione dei precisi riferimenti catastali dei beni trasferiti.

Si ritiene, infatti, che lo specifico esonero dal produrre "ulteriori atti o documentazioni" e l'espressa previsione delle "indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia" per le iscrizioni tavolari, si sostanzino in una specifica deroga alle attuali norme di trascrizione (legge 27 febbraio 1985, n. 52), voluta dal legislatore in conseguenza della frammentarietà dei cespiti oggetto di trasferimento, del loro elevato numero, nonché della loro provenienza, assai spesso "ab antiquo" che avrebbero reso non solo difficili le occorrenti ricerche dei dati risalenti lontano nel tempo, ma sarebbero risultate, altresì, di ostacolo all'esecuzione della pubblicità, con le conseguenze che da essa ne sarebbero derivate.

Le Conservatorie dei Registri Immobiliari dovranno, pertanto, attenersi, nella esecuzione delle formalità relative alla trascrizione dei beni trasferiti ex artt. 28 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alle disposizioni suindicate.

Ove la formalità venga richiesta ad una Conservatoria dei RR.II. che già adotti il sistema meccanizzato, occorrerà fornire le indicazioni espressamente previste nei modelli meccanografici di nota automatizzata, in carenza delle quali la formalità non potrà essere effettuata.

IL MINISTRO



Cy
PP

nh

Diritto reale

Essendo i diritti reali una categoria ben definita, la loro indicazione si manifesta molto agevole.

Essa infatti ogni qualvolta sono presenti immobili nel quadro B, deve corrispondere ad uno dei diritti sotto elencati e deve essere riportata in chiaro ed in codice:

- 01 - Piena proprietà
- 02 - Nuda proprietà
- 03 - Abitazione
- 04 - Del concedente
- 05 - Dell'enfiteuta (*)
- 06 - Superficie
- 07 - Uso (**)
- 08 - Usufrutto
- 11 - Servitù di acquedotto
- 12 - Servitù di distanza
- 13 - Servitù di elettrodotto
- 14 - Servitù di inedificabilità
- 15 - Servitù di metanodotto
- 16 - Servitù di passaggio
- 17 - Servitù di presa d'acqua
- 18 - Servitù di scarico
- 19 - Servitù di scolo
- 20 - Servitù di veduta
- 21 - Servitù di luce
- 22 - Servitù pubblica
- 30 - Altra servitù

(*) Sono assimilabili al diritto dell'enfiteuta: il diritto del miglioratario, del locatore ad meliorandum, del colono perpetuo, ecc.

(**) E' assimilabile al diritto d'uso anche il diritto di palco di cui alla Legge 26.7.1939, n. 1336.



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
ED II. II. SUGLI AFFARI

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI

NOTA DI TRASCRIZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA GG MM AA	N. PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA	N. DI REGISTRO GENERALE	N. DI REGISTRO PARTICOLARE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO									
FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE Atto amministrativo								
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG	MM	AA	NUMERO DEL REPERTORIO			DMI-DGAC 284	
PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE)							
	SEDE: COMUNE	ROMA						PROVINCIA (SIGLA)	RM
DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE									
ATTO DI CUI SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE	DESCRIZIONE								
	PRESENZA DI RISERVA DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO <input type="checkbox"/>								
PRESENZA DI CONDIZIONE	SOSPENSIVA <input type="checkbox"/>	RISOLUTIVA <input type="checkbox"/>	TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO	INIZIALE	GG	MM	AA	FINALE	GG MM AA
PATTI AGGIUNTIVI	DESCRIZIONE								
	DESCRIZIONE								
DATI PER ATTI MORTIS CAUSA	DATA DI MORTE	GG	MM	AA	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	<input type="checkbox"/>		RINUNZIA O MORTE DI UN CHIAMATO	<input type="checkbox"/>
ALTRI DATI									
ESTREMI DELLA FORMALITÀ DI RIFERIMENTO	DATA	GG	MM	AA	NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE				
PARTI LIBERE NEL QUADRO D RELATIVE A:	QUADRO A <input type="checkbox"/>			QUADRO B <input type="checkbox"/>			QUADRO C <input type="checkbox"/>		
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBL. UFFIC. O AUTORITÀ EMITTENTE)	COGNOME E NOME Don Pietro Rossi								

RISERVATO ALL'UFFICIO

NUMERO DI PAGINE	<input type="text"/>	IMPOSTA IPOTECARIA L.	<input type="text"/>	ESEGUITA LA FORMALITÀ.
NUMERO DI UNITÀ NEGOZIALI	<input type="text"/>	PENA PECUNIARIA L.	<input type="text"/>	ESATTE LIRE
NUMERO DI SOGETTI A FAVORE	<input type="text"/>	BOLLO L.	<input type="text"/>
NUMERO DI SOGETTI CONTRO	<input type="text"/>	DIRITTO SCRITTURATO L.	<input type="text"/>	IL CONSERVATORE
ISCRIZ. CAMPIONE CERTO ART. N.	<input type="text"/>	TASSA IPOTECARIA L.	<input type="text"/>	TIMBRO A CALENDARIO
PRENOT. A DEBITO ART. N.	<input type="text"/>	TOTALE GENERALE L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO C - SOGGETTI

PROGRESS. SOGGETTO	PROGRESS. RIGA PER SOGGETTO	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				SEDE LEGALE (COMUNE)		PROV.
		OVVERO						
		COGNOME	NOME	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROV.
		CODICE FISCALE	REG. CONIUGI O NATURA DEL BENE	DIRITTI REALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RELATIVO PREZZO O VALORE				PROGRESS. UNITA' NEGOZIALE
			C/S/P	PROG SOGG	QUOTA IN FRAZIONE	DIRITTO	COD. RISERVA	

A FAVORE

	COGNOME	NOME		M/F	GG	MM	AA	COMUNE	PROV.
		Istituto Diocesano Sostentamento Clero della Diocesi di Viterbo						Viterbo	VT
	CODICE FISCALE	REGIME	QUOTA	DESCRIZIONE		COD.	RIS.	PREZZO	PROGR.
	97049740585 *		1 / 1	Piena Proprietà		01		.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	

CONTRO

	COGNOME	NOME		M/F	GG	MM	AA	COMUNE	PROV.
		Beneficio Parrocchiale S. Paolo						Viterbo	VT
	CODICE FISCALE	REGIME	QUOTA	DESCRIZIONE		COD.	RIS.	PREZZO	PROGR.
	9605264696		1 / 1	Piena proprietà		01		.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	
			/					.000	

* (numero putamente esemplificativo)

QUALORA LO SPAZIO NON FOSSE SUFFICIENTE INDICARE IL NUMERO DI ALLEGATI DI TIPO 3 UTILIZZATI



